

esempio, di aver dato una ceffata ad un elettore, non sarà punito col carcere di mesi sei, ma secondo il n° 5 dell'articolo 365, che propone la Commissione, con pena gravissima della reclusione.

Quindi io sottopongo alla Camera due osservazioni. La prima è di vedere se questa sia materia di coordinamento, o se non si rientri veramente nella discussione di un articolo che è stato approvato.

Non intendo con ciò di sollevare una vera obiezione; ma apparterrà al nostro egregio presidente ed alla Camera di esaminare se non si ritorni nella discussione del merito dell'articolo.

Se non vi è quest'ostacolo, allora io proporrei che, secondo le diverse materie, si mantenessero gli articoli indicati nell'articolo 98 per tutt'i casi in cui la falsa testimonianza consista nell'apporre a taluno un reato punibile con pene criminali, correzionali o di polizia; e che in ogni altra materia si applichi la pena del n° 5 dell'articolo 365, come ha proposto la Commissione. Così non si farebbe che aggiungere un altro articolo agli articoli indicati nel progetto di legge. Converrebbe dire: Se la testimonianza non riguardi fatti punibili, si applica la pena del n° 5 dell'articolo 365 del Codice penale.

PRESIDENTE. Ma a me pare, poichè l'onorevole ministro degli affari esteri ha fatto questa avvertenza, che vi sia una divergenza fra ciò che la Camera ha votato, e ciò che oggi propone la Commissione.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Ma io mi riferisco a ciò che ha detto l'onorevole ministro degli affari esteri; poichè debbono ben comprendere che io non sono giudice molto competente in questa questione, e che mi debbo rimettere a ciò che dicono gli altri. Si tratterebbe quindi di introdurre una variante a quello che la Camera ha già votato, quindi mi pare che ciò non si attenga al coordinamento del quale oggi ci occupiamo.

VILLA. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Villa.

VILLA. (Della Commissione) La Commissione ha dovuto fermare la sua attenzione sopra questo capoverso per due ragioni; prima di tutto perchè in esso non si faceva menzione del Codice toscano; ora come ognuno sa il Codice penale italiano non è applicabile in Toscana, e quindi ci sarebbe tutta la Toscana che andrebbe immune da ogni sanzione penale relativa alle false testimonianze che avvenissero in quelle località. Perciò è stato necessario per questa ragione di vedere qual pena si dovesse applicare secondo il Codice penale toscano. Nel fare questa ricerca abbiamo avvertito che la falsa testi-

monianza nelle inchieste ordinate dalla Camera non era punibile se non in quanto la falsa testimonianza concernesse qualcuno dei fatti che costituissero crimini, o reati correzionali, o reati di polizia. Ma mio Dio! Noi dicevamo che le inchieste della Camera sono ordinate per accertare qualche volta soltanto se le formalità dall'ufficio siano state rigorosamente osservate; anzi è questo il principale compito delle inchieste; ebbene, ora supponete che i testimoni che voi interrogate vi mentiscano il vero, siano spregiuri, non vengano a dirvi le nullità occorse nelle operazioni elettorali, che è il compito essenziale che voi vi prefiggete, in questo caso il testimone falso non lo potete punire perchè non vi è pena per lui, perchè egli non è più testimone falso in una materia criminale, nè in materia correzionale, nè in materia di polizia.

Adunque vi è bisogno di prescrivere una pena per il falso testimone ogni qualvolta accenna a fatti che non costituiscono un reato, e noi ammettiamo coll'onorevole ministro che possa anche avvenire questo caso che il falso testimone deponga in materia criminale, o correzionale, o di polizia rispondendo alle interrogazioni del commissario, benchè sia una cosa un po' remota, e poco supponibile: ad ogni modo noi ammettiamo per amore di concordia che ciò possa avvenire, quindi non dissentiamo dall'accettare la formola da lui proposta la quale formola viene precisamente a provvedere alle cose notate dalla Commissione, cioè al difetto di penalità per il testimone che deponeva non in fatti che accennassero a crimini o a reati correzionali.

Quindi a nome della Commissione dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, per il quale è ben chiarito che, ove non avvenga che il testimone deponga in materia di crimine e di reati correzionali o di polizia, il testimone è tuttavia punito per falsa testimonianza avvenuta intorno ai fatti che la Camera aveva in animo di accertare, e per i quali appunto era stata ordinata l'inchiesta. Quindi la Commissione non ha nessuna difficoltà, lo ripeto, di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Bisognerebbe dunque dire...

MINISTRO DEGLI ESTERI. Permetta, onorevole presidente. Nell'articolo 365 vi ha il numero 5°, come nell'articolo 370 vi ha il numero 4°, che si riferiscono a false testimonianze in materia civile. Gioverebbe dunque che si scrivesse l'articolo 365 che riguarda le false testimonianze in generale, l'articolo 369 che riguarda l'occultazione della verità, e il 370 che contempla il rifiuto di deporre; e sebbene le penalità siano proporzionate alle materie su cui cadono